

Newsletter n. 1/2017

*SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI
E PREVIDENZIALI PER IL 2017*

Milano, 13 febbraio 2017

TCL Advisors è uno Studio Tributario indipendente, composto da dottori commercialisti e consulenti del lavoro. Lo Studio offre un'ampia gamma di servizi di consulenza fiscale, presentandosi come una boutique professionale multidisciplinare che integra al suo interno specialisti esperti nei principali settori della fiscalità nazionale e internazionale. Eurodata Systems S.a.s. è una società di elaborazione dati costituita nel 1988, che offre un'ampia gamma di servizi contabili, amministrativi e di compliance fiscale.

INDICE

Legge 11 dicembre 2016 N. 232 e Decreto Legge 22 ottobre 2016 N. 193	1
Commi 2 e 3 - Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto di mobili e credito d'imposta per le strutture ricettive	1
Commi da 8 a 13 - Proroga e rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione della deduzione di ammortamenti	2
Commi 15 e 16 - Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.....	2
Commi da 17 a 23 - Regime di cassa per i contribuenti che si avvalgono della contabilità semplificata.....	3
Commi da 24 a 31 - Gruppo IVA.....	3
Commi da 66 a 69 - Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative.....	4
Commi da 149 a 151 -Agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di ricercatori e lavoratori "rimpatriati"	4
Commi da 152 a 159 - Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.....	4
Commi da 160 a 162 - Premio di produttività e welfare aziendale	5
Commi 547 e 548 - Nuova imposta sul reddito d'impresa.....	5
Comma 549 - Riporto delle perdite.....	5
Commi da 550 a 553 - Razionalizzazione dell'Aiuto alla Crescita Economica	6
Commi 554 e 555 - Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.....	7
Commi da 556 a 564 - Rivalutazione dei beni di impresa	7
Commi 565 e 566 - Cessione/assegnazione agevolata dei beni ai soci- Trasformazione in società semplice.....	8
Comma 567 - Modifiche alla disciplina Iva sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta	9
Soppressione Equitalia	9

Introduzione dello Spesometro trimestrale	9
Abrogazione delle comunicazioni Black list	9
Invio trimestrale delle Liquidazioni IVA	10
Modifiche alla presentazione delle Dichiarazioni Integrative	10
Definizione agevolata dei ruoli	10
Riapertura della Voluntary Disclosure	11
Novità previdenziali 2017	12
Addio alla mobilità	12
Sgravi contributivi	12
Detassazione e Welfare aziendale	13
Disoccupazione Edile	14
Disoccupazione Collaboratori (DIS-COLL)	14
Contributo di solidarietà sui redditi elevati	15
Contributo licenziamento	15
Contributi Gestione Separata	15
Ricercatori e docenti residenti all'estero e lavoratori rimpatriati	15
Collocamento obbligatorio	15
Pensioni e non solo	15
Somministrati	16
Trasferte e trasfertisti	17
Distacco internazionale	17

Legge 11 dicembre 2016 N. 232 e Decreto Legge 22 ottobre 2016 N. 193

La Legge di Stabilità 2017 - Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"-, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21/12/2016 - supplemento ordinario*, si compone di 1 articolo, che include 638 commi, ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2017.

A seguire, una sintesi delle principali novità introdotte dalla Legge in esame in tema di fiscalità di impresa, con indicazione per ciascuna dei relativi commi di riferimento.

Inoltre, si presentano, di seguito, le principali novità introdotte dal D.L. 193/2016 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", pubblicato in *Gazzetta Ufficiale n.249 del 24/10/2016*.

Commi 2 e 3 - Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto di mobili e credito d'imposta per le strutture ricettive

Ristrutturazioni edilizie

La detrazione fiscale del 50% relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prorogata fino al 31 dicembre 2017, alle stesse condizioni previste per l'anno 2016.

Riqualificazione energetica

La detrazione fiscale del 65% relativa agli interventi di riqualificazione energetica è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

Se l'intervento di riqualificazione energetica riguarda le parti comuni condominiali la proroga è estesa fino al 31 dicembre 2021 ed è prevista una maggiorazione della detrazione nella misura del:

- 70%, se l'ammontare della superficie dell'edificio interessata dall'opera di efficientamento energetico è superiore al 25%;
- 75%, se l'opera è destinata a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva delle parti comuni condominiali, conseguendo almeno una qualità media, determinabile secondo le disposizioni del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015.

Acquisto mobili e/o grandi elettrodomestici

La detrazione fiscale del 50% per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di elevata classe energetica è prorogata fino al 31 dicembre 2017, limitatamente agli acquisti di mobili e/o elettrodomestici finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di recupero del

patrimonio edilizio che siano iniziati dopo il 1° gennaio 2016. La detrazione è ammessa su una spesa massima sostenuta nel 2017 pari a euro 10.000.

Commi da 8 a 13 - Proroga e rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione della deduzione di ammortamenti

Super-ammortamento (140%)

L'articolo 1, commi 91-94 e 97, della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, per i beni materiali strumentali nuovi di uso durevole acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 (in proprietà o in locazione finanziaria), un'agevolazione riferita alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili ai fini IRES/IRPEF consistente in una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione del bene.

Per effetto della modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 l'ambito temporale di applicazione del super-ammortamento si estende sino al 31 dicembre 2017. La maggiorazione è applicabile anche ai beni consegnati in un arco temporale più ampio (entro il 30 giugno 2018), a condizione che alla data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per quanto riguarda i veicoli, la proroga di un anno del super-ammortamento è applicabile solo ai veicoli utilizzati come beni strumentali esclusivamente nell'attività propria dell'impresa e ne consegue pertanto che, per i veicoli diversi (uso promiscuo ai dipendenti o utilizzati per scopi diversi dall'attività di impresa), l'agevolazione è terminata con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre del 2016.

Iper-ammortamento (250%)

La Legge di Bilancio 2017 introduce l'agevolazione consistente in una maggiorazione del 150% del costo fiscale ammortizzabile di beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L'ambito di applicazione temporale dell'iper-ammortamento, include gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, con possibilità di consegna dei beni entro il 30 giugno 2018 (a fronte dell'accettazione di un ordine e del versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene entro il 31 dicembre 2017).

Commi 15 e 16 - Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Sono apportate significative modifiche alla disciplina del credito di imposta di cui all'articolo 3 del DL n. 145/2013 (come sostituito dal comma 35 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di Stabilità 2015).

Si ricorda che la misura agevolativa attualmente in vigore consiste nel riconoscimento di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 25% delle spese di ricerca e sviluppo incrementali rispetto ad una media fissa di riferimento (media dei medesimi investimenti effettuati nel triennio 2012-2014), a fronte di un investimento minimo pari a euro 30.000.

Con la legge di Bilancio 2017 viene esteso di un anno (fino al 31 dicembre 2020 in luogo del 31 dicembre 2019), il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo agevolabili.

A decorrere dal 2017, inoltre, la misura dell'agevolazione viene elevata al 50% per tutte le tipologie di spesa ammissibili e si precisa che sono ammissibili le spese relative a tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesto il requisito del "personale altamente qualificato".

L'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario viene elevato da 5 a 20 milioni di euro e il credito è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.

Commi da 17 a 23 - Regime di cassa per i contribuenti che si avvalgono della contabilità semplificata

E' modificato il comma 1 dell'articolo 66 del TUIR, intervenendo sulle regole di determinazione del reddito ai fini IRPEF e del valore della produzione ai fini IRAP, delle imprese in contabilità semplificata (cc.dd. imprese minori), introducendo il principio di tassazione per cassa dei componenti reddituali (c.d. "contabilità semplificata per cassa") che sostituirà quello di competenza. Il criterio di "cassa" prevede che il reddito sia determinato come differenza tra ricavi e proventi "incassati nel periodo di imposta e le spese e gli oneri "sostenuti" nel medesimo periodo.

I soggetti interessati sono le imprese individuali, comprese quelle familiari, e le società commerciali di persone, esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Commi da 24 a 31 - Gruppo IVA

La Legge di Bilancio 2017 istituisce nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la disciplina del "Gruppo IVA", mediante l'introduzione del nuovo titolo V-bis. Con tale disciplina si recepisce nel nostro ordinamento la facoltà - accordata agli Stati membri dell'Unione Europea dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 - di considerare come un unico soggetto passivo d'imposta "le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate

fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi". Tale disciplina è alternativa e differente rispetto alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, che rimarrà comunque in vigore anche con l'introduzione della disciplina del Gruppo IVA. Le norme sul gruppo IVA trovano applicazione dal 1° gennaio 2018.

Commi da 66 a 69 - Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative

Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 gli incentivi introdotti dalla disciplina contenuta nell'articolo 29 del D.Lgs. n. 179/2012 entrano a regime e sono innalzate le aliquote per il calcolo della detrazione IRPEF e della deduzione IRES, uniformate al 30% per ogni tipo di investimento. L'importo massimo dell'investimento agevolabile per i soggetti IRPEF è raddoppiato da euro 500.000 a euro 1 milione l'anno, mentre rimane invariato il massimale agevolabile per gli investimenti effettuati da contribuenti IRES (1.8 milioni l'anno). Per entrambe le categorie di soggetti il periodo minimo di detenzione dell'investimento è aumentato da 2 a 3 anni.

Commi da 149 a 151 -Agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di ricercatori e lavoratori "rimpatriati"

Il comma 149 rende permanenti gli incentivi fiscali per il rientro in Italia dei docenti e dei ricercatori residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del DL n. 78/2010, che consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito imponibile di lavoro dipendente o autonomo di un importo pari al 90% degli emolumenti percepiti.

Il comma 150 prevede, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017, l'applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia ("rimpatriati") della disciplina introdotta dall'articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Tale regime fiscale consente di escludere dal reddito imponibile IRPEF il 50% della quota del reddito di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotto nel territorio italiano, per il periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi successivi.

Commi da 152 a 159 - Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

Viene introdotta la possibilità per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia di optare per l'assoggettamento ad imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero.

L'imposta sostitutiva è determinata in via forfettaria nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo di imposta di validità dell'opzione e ridotta a euro 25.000 per ciascuno di familiari a cui il soggetto passivo può chiedere di estendere l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Dal presente regime fiscale, che prevede determinati requisiti temporali di accesso e permanenza, sono escluse alcune categorie di reddito. Tale regime, inoltre, prevede consistenti agevolazioni in tema di imposte di successione.

Commi da 160 a 162 - Premio di produttività e welfare aziendale

Il comma 160 apporta rilevanti modifiche alla disciplina fiscale di favore per le retribuzioni premiali legate alla produttività aziendale, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale, introdotta dai commi da 182 a 189 della Legge di Stabilità 2016.

Viene incrementato il limite annuo della retribuzione premiale che può essere assoggettata a tassazione sostitutiva IRPEF con aliquota del 10% dagli attuali euro 2.000 a euro 3.000 (per le aziende che garantiscono il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro tale limite è innalzato da euro 2.500 a euro 4.000).

Viene ampliata la platea dei beneficiari della disciplina di detassazione delle retribuzioni premiali, innalzando la soglia reddituale di accesso da euro 50.000 a euro 80.000.

Commi 547 e 548 - Nuova imposta sul reddito d'impresa

Il comma 547 reca la disciplina della nuova Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI), applicabile su opzione, sugli utili trattenuti da parte delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria. Tale regime fiscale consente alle imprese personali di esercitare l'opzione per la tassazione separata dei redditi di impresa, con la medesima aliquota prevista ai fini IRES (i.e. 24%), in luogo della tassazione ordinaria con aliquote progressive prevista ai fini IRPEF.

La base imponibile IRI è determinata partendo dal risultato economico dell'azienda e deducendo le somme erogate a favore dell'imprenditore individuale, dei collaboratori familiari o dei soci, mediante la distribuzione di utili o riserve di utili.

Il regime opzionale di tassazione separata IRI ha durata pari a cinque periodi di imposta e può essere rinnovato alla scadenza.

Si estende anche alle società di capitali a ristretta base proprietaria, di cui all'articolo 116 del TUIR, la possibilità di optare per il regime di tassazione separata IRI, in alternativa all'attuale regime di tassazione per trasparenza fiscale ("Srl trasparenti").

Comma 549 - Riporto delle perdite

Il comma 549, lett. a) interviene sull'articolo 84 del TUIR, relativo all'utilizzo delle perdite nei casi di trasferimento del controllo della società che ha prodotto le perdite stesse.

A determinate condizioni, il riporto delle perdite è escluso qualora la maggioranza delle partecipazioni venga acquisita da terzi ed inoltre, entro un determinato periodo di tempo (due periodi successivi o anteriori rispetto al trasferimento), si modifichi l'attività effettivamente esercitata.

La modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2017 estende la limitazione dell'utilizzo delle perdite anche alle eccedenze di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti, di cui all'articolo 96, comma 4, del TUIR, nonché alle eccedenze del rendimento nozionale posto a base del calcolo della deduzione dal reddito a titolo di ACE oggetto di riporto in avanti.

Riduzione dei debiti di impresa nell'ambito delle procedure che disciplinano la crisi d'impresa

Il comma 549, lett. b), modifica l'articolo 88 del TUIR in materia di sopravvenienze attive prevedendo che, nell'ambito delle procedure che disciplinano la crisi dell'impresa, la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva non solo per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del TUIR, ma anche per l'eccedenza relativa all'ACE e per gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili di cui all'articolo 96, comma 4, del TUIR.

Fusioni/scissioni

La presenza dei requisiti di vitalità viene richiesta in caso di operazioni di fusione e di scissione non solo per il riporto in avanti delle perdite fiscali, ma anche per il riporto in avanti delle eccedenze relative all'ACE e degli interessi passivi indeducibili ex articolo 96, comma 4, del TUIR.

In particolare, la lett. c) del medesimo comma 549 interviene sull'articolo 172, del TUIR in materia di fusione di società per tener conto, nel caso della portabilità in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, delle perdite delle società che partecipano alla fusione, anche delle citate modifiche apportate in materia di ACE.

Le descritte modifiche trovano applicazione con riferimento a fusioni, scissioni, conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi.

Commi da 550 a 553 - Razionalizzazione dell'Aiuto alla Crescita Economica

Il comma 550 modifica l'articolo 1 del DL n. 201/2011, in materia di ACE. In primo luogo dispone che, dall'ottavo periodo di imposta (esercizio 2018 per le società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare), l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,7%. In via transitoria per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 (esercizio 2017 per le società con esercizio sociale

coincidente con l'anno solare) l'aliquota è fissata al 2,3%. Per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (2016 per le società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) l'aliquota è fissata al 4,75%.

Con la modifica contenuta nella lettera e) si sostituisce il comma 7 al fine di consentire automaticamente l'applicazione dell'ACE (individuata con le regole applicabili alle società di capitali) alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Il comma 551 dispone, in deroga allo statuto del contribuente, che le disposizioni di cui al precedente comma 550, lettere d) ed e) si applichino a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, pertanto dall'esercizio 2016 per le società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

Il comma 552 dispone che per i soggetti persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria rileva, come incremento del capitale proprio (ai fini del calcolo del rendimento nozionale per la definizione dell'ACE), la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

Il comma 553 definisce le modalità di determinazione dell'acconto per l'anno d'imposta 2017: ai fini dell'imposta sul reddito delle società il calcolo dell'acconto è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando l'aliquota del 2,3% per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

Commi 554 e 555 - Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Il comma 554, con riferimento alla rideterminazione del valore di acquisto di terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, proroga al 1° gennaio 2017 la data alla quale devono essere posseduti i beni da rivalutare ed al 30 giugno 2017 la scadenza per il versamento dell'unica o della prima rata dell'imposta sostitutiva in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, resta confermata l'aliquota unica dell'8%, stabilita dall'articolo 1, commi 887 e 888, Legge n. 208/2015, valida sia per le partecipazioni non qualificate che per i terreni.

Commi da 556 a 564 - Rivalutazione dei beni di impresa

I commi da 556 a 564 ripropongono in forma analoga allo scorso anno la disciplina della rivalutazione dei beni di impresa (cfr. articolo 1, commi da 889 a 897 Legge n. 208/2015) prevedendo, a favore delle società di capitali ed enti residenti soggetti ad IRES, la possibilità di rivalutare beni e partecipazioni risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2015 e ancora presenti nel bilancio successivo a quello sul quale la rivalutazione è intervenuta.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2016 per le società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

Commi 565 e 566 - Cessione/assegnazione agevolata dei beni ai soci- Trasformazione in società semplice

Il comma 565 dispone una riapertura dei termini per beneficiare della disciplina agevolata di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e della trasformazione in società semplice di cui ai commi 115-120 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).

La norma estende l'efficacia della disciplina anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017.

Il regime agevolato in commento consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP sulle plusvalenze originate dall'assegnazione ai soci di beni immobili, o mobili registrati, non strumentali all'attività dell'impresa, ovvero da operazioni di trasformazione in società semplice di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

La base imponibile dell'imposta è rappresentata dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, su quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il relativo costo fiscalmente riconosciuto. L'imposta sostitutiva resta confermata nella misura dell'8%, incrementata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione.

Alle riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione ai soci dei beni e a quelle delle società che si trasformano, continua ad applicarsi un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 13%.

Per effetto della proroga, sono stati differiti i termini relativi ai versamenti dell'imposta sostitutiva da effettuarsi:

- entro il 30 novembre 2017, per il 60% del suo ammontare,
- entro il 16 giugno 2018, per la parte residua del 40%.

L'esclusione dal patrimonio dell'impresa potrà essere effettuata dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017, ed anche se effettuata in data successiva al 1° gennaio 2017, gli effetti saranno considerati retroattivi a tale data.

Comma 567 - Modifiche alla disciplina Iva sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta

Le misure recate dal comma 567 intervengono nuovamente, a distanza di un anno, sulla disciplina delle variazioni dell'imponibile IVA o dell'imposta stessa, di cui all'articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ripristinano la regola di fatto mai modificata (in quanto le modifiche apportate con la precedente Legge di Stabilità 2016 sarebbero dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2017 ma sono state abrogate dalla disposizione in commento) secondo cui, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, la possibilità di operare la variazione in diminuzione è accordata solo a decorrere dal momento in cui dette procedure si siano concluse infruttuosamente.

Soppressione Equitalia

A decorrere dal prossimo 1 Luglio 2017 è prevista la soppressione di Equitalia. L'attività di riscossione sarà affidata ad un nuovo ente, ovvero "Agenzia delle Entrate – Riscossione". E' differito al 31 Maggio 2017 il termine di cessazione dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia.

Introduzione dello Spesometro trimestrale

L'invio dei dati delle fatture emesse, di acquisto, delle note di variazione e delle bollette doganali in forma analitica dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Per il solo anno 2017 è prevista una comunicazione semestrale. La comunicazione di tali dati comporterà la soppressione dal 2017 delle comunicazioni dei dati relativi agli elenchi Intrastat (limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'UE).

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.

Abrogazione delle comunicazioni Black list

L'art. 4, c. 4, lett. d) del Decreto, abrogando l'art. 1 c. 1, 2 e 3 del D.L. 40/2010, sopprime la comunicazione delle operazioni con controparti residenti/localizzate in Stati/territori a fiscalità privilegiata. Tale eliminazione si applica alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e successivi.

Invio trimestrale delle Liquidazioni IVA

Viene previsto l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, in modalità telematica, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Sono esonerati i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o i contribuenti minimi/forfetari.

Modifiche alla presentazione delle Dichiarazioni Integrative

L'art. 5 del Decreto riscrive l'art. 2, c. 8 ed 8-bis del DPR 322/98, ed inserisce il nuovo comma 6-bis, rivisitando la disciplina delle dichiarazioni integrative.

Viene introdotta la possibilità di integrare i modelli Unico, Irap e 770 entro il medesimo termine di decadenza dell'accertamento (art. 43 DPR 600/73 ed art. 57 Dpr 633/72) per correggere errori/omissioni che comportino sia un maggior debito/minor credito d'imposta (cd. "a sfavore")

che un minor debito/maggior credito d'imposta (cd. "a favore").

L'eventuale credito derivante dal minor debito/maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore" Unico, Irap e 770 può essere utilizzato in compensazione. Ed in particolare, nel caso in cui l'integrativa "a favore" sia presentata:

- **entro il termine per l'invio della dichiarazione successiva** (cioè nel cd. "termine breve"): non vi sono limiti di utilizzo;
- **oltre il termine prescritto per la dichiarazione successiva** (cioè nel "termine lungo"): il credito può essere utilizzato **in compensazione solo dei debiti "maturati" dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa.**

L'eventuale credito derivante dal minor debito o maggiore eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore" IVA può essere:

- **sia portato in detrazione** in sede di liquidazione periodica/dichiarazione annuale
- **che utilizzato in compensazione orizzontale in F24**
- **o chiesto a rimborso**, ma solo al sussistere, per l'anno in cui è presentata "integrativa", dei requisiti art.30, DPR 633/72 (limite l'importo di € 2.582; requisito dell'aliquota media, delle esportazioni, ecc.)

purché l'integrativa sia presentata **entro il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo.**

Definizione agevolata dei ruoli

E' prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015. In particolare, viene introdotta la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere:

- **le sanzioni, e**
- **gli interessi di mora** (art. 30 DPR 602/73; interessi che decorrono dopo 60 gg dalla notifica della cartella)

effettuando il pagamento, anche dilazionato (in un massimo di 4 rate, su cui sono dovuti gli interessi), delle:

- **somme a titolo di capitale** (cioè l'imposta) **ed interessi** (maturati fino alla notifica della cartella);
- **somme maturate** a favore dell'Agente della riscossione **a titolo di aggio e di rimborso delle spese** per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento.

Sono **esclusi dalla definizione agevolata** i ruoli riguardanti:

- le **sanzioni** amministrative per violazioni **al Codice della strada**;
- **le multe, le ammende e le sanzioni** pecuniarie per provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- **i crediti derivanti da pronunce di condanna** della Corte dei conti;
- le **risorse** ex art.2, par. 1, lett. a) e b), Decisione n. 94/728/CE Euratom e l'IVA riscossa all'importazione.

Il soggetto interessato deve presentare un'istanza, redatta su un apposito modulo entro il 31 marzo 2017.

A seguito della presentazione della domanda di definizione sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi che sono oggetto della stessa dichiarazione, ed inoltre, l'Agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, **non può**:

- **avviare nuove azioni esecutive**;
- **iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche**;
- **proseguire le procedure di recupero coattivo** precedentemente avviate.

E' importante far notare che la presentazione dell'istanza vale come "espressa manifestazione di volontà", pertanto, qualora il debitore dovesse non pagare nei termini una delle rate prescritte, la rottamazione decade, e **riprendono a decorrere i termini di prescrizione/decadenza** per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione, con effetto ulteriore che il carico residuo non può più essere rateizzato.

Riapertura della Voluntary Disclosure

Con il “nuovo” art.5-octies del DL 167/90 è stata disposta la riapertura dei termini della cd. voluntary disclosure, ossia la procedura di collaborazione volontaria che consente ai contribuenti di regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all'estero e gli imponibili di fonte italiana. In particolare, sarà possibile aderire alla sanatoria entro il 31/07/2017 ed “integrare” le dichiarazioni presentate entro il 30/09/ 2017.

La procedura può essere usata a condizione che il contribuente:

- **non abbia già presentato in precedenza l'istanza**, anche per interposta persona;
- **non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento** o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

Novità previdenziali 2017

L'anno 2017 è ricco di novità in tema di lavoro che impattano sull'operatività quotidiana e che conseguentemente influiscono sulle pianificazioni retributive e contributive, nonché sulla programmazione delle risorse umane. A seguire, una sintetica disamina.

Addio alla mobilità

Dal 1° gennaio 2017 sono state abrogate tutte quelle norme che regolano l'accesso alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale. Da tale data pertanto i dipendenti non potranno più contare sull'indennità di mobilità e le aziende non potranno di conseguenza più beneficiare delle assunzioni prima previste per chi assumeva un lavoratore iscritto nelle relative liste.

Nulla o quasi cambierà però in merito all'iter della procedura di licenziamento collettivo, ma non dovrà più essere pagato il “contributo di ingresso” (tre o nove mensilità di mobilità per ogni lavoratore) che verrà sostituito dal pagamento del “contributo licenziamento” (circa 41 euro per ogni dipendente e per ogni mensilità con un limite di 36 mensilità, in pratica circa 1.500 euro al massimo per ogni lavoratore)

I lavoratori in luogo dell'indennità di mobilità potranno invece beneficiare della Naspi.

A fronte di tale abrogazione, dal 2017, le aziende avranno un mini-risparmio sui contributi dovuti ogni mese all'Inps, in quanto non saranno più tenute al versamento del contributo dello 0,30% che sino al 2016 finanziava la mobilità.

Sgravi contributivi

Per il 2017 non è stata replicata l'agevolazione biennale in vigore fino allo scorso anno per chi assumeva a tempo indeterminato lavoratori che nel semestre precedente non avevano avuto alcun rapporto a tempo indeterminato.

Le agevolazioni previste per il 2017 vengono concentrate sulle assunzioni dei giovani e precisamente:

- Assunzioni a tempo indeterminato di giovani disoccupati nelle Regioni del Sud Italia.
- Assunzioni di giovani 15-29 anni rientranti nel progetto NEET di Garanzia Giovani (per assunzioni a tempo indeterminato è previsto uno sgravio per un anno dei contributi con un massimo di 8.060 euro; per assunzioni a tempo determinato di almeno 6 mesi è previsto uno sgravio del 50% dei contributi con un massimo di 4.030 euro).
- Viene previsto un esonero contributivo per le assunzioni (dal 2017 al 2018) di giovani a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro che li assume: a) attività in alternanza scuola lavoro con un minimo di ore (circa il 30%); b) periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica o periodi di apprendistato in alta formazione.

In merito agli sgravi contributivi in genere (per i quali vi risparmiamo i dettagli tecnico/operativi), non possiamo purtroppo non constatare come sia una fastidiosa costante del ns. Legislatore intervenire con normative estremamente burocratizzate che per l'eccessiva complessità gestionale sortiscono l'effetto opposto a quello auspicato, scoraggiando le assunzioni di giovani che invece potrebbero veramente far fare al Paese quel salto di qualità di cui ha bisogno. La conseguenza è un precariato sempre più diffuso, non a caso infatti spesso le aziende preferiscono l'utilizzo di strumenti più semplici come per esempio i voucher di lavoro accessorio, i quali come noto saranno oggetto di un prossimo referendum popolare.

Detassazione e Welfare aziendale

Viene confermata, per l'anno 2017, la detassazione sui premi di risultato stabiliti da accordi collettivi aziendali o territoriali e vengono innalzati alcuni parametri: il limite massimo agevolabile viene elevato a 3.000 euro ed il limite massimo di reddito viene elevato a 80.000 euro.

Inoltre, al fine di promuovere il Welfare aziendale, anche come alternativa al premio di produzione in denaro, viene ampliata la possibilità di esenzione contributivo/fiscale ai fringe benefit (auto aziendali, prestiti, immobili concessi ai lavoratori).

Inoltre viene ampliata la già vasta scelta in tema di welfare, infatti viene previsto che nell'ipotesi di fruizione, per scelta del lavoratore, in sostituzione del premio di produttività detassabile (che come si sa, sconta la ritenuta a titolo d'imposta del 10%) la totale esenzione contributivo/fiscale delle somme che vengono destinate a finanziare la previdenza complementare, l'assistenza sanitaria ed il valore delle azioni per l'azionariato diffuso, anche se si superano i rispettivi limiti di esenzione previsti dalla legge.

Infine, viene previsto che non concorrono a formare il reddito i contributi e premi versati dal datore a favore della generalità dei dipendenti aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Riteniamo che il welfare aziendale possa costituire un'interessante opportunità per tutte le aziende, in quanto non appena metabolizzato da dipendenti ed aziende il risparmio ottenibile, sarà la strada maestra per le future politiche retributive, pertanto il ns. Studio resta a disposizione dei clienti per ogni eventuale ulteriore approfondimento.

Disoccupazione Edile

Dal 2017 cessa di avere efficacia il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia. Anche in questo caso, a fronte di tale abrogazione dal 2017 le aziende avranno un risparmio sui contributi dovuti ogni mese all'Inps, in quanto d'ora in poi non saranno più tenute al versamento del relativo contributo dello 0,80%.

Disoccupazione Collaboratori (DIS-COLL)

Si deve segnalare come la platea dei collaboratori sia rimasta priva di qualsiasi paracadute, dal momento che l'indennità Dis-Coll, inizialmente prevista nel pacchetto dei sussidi tracciati dal Jobs Act e successivamente prorogata fino al 31 dicembre scorso attraverso la legge di stabilità 2016, non ha ad oggi trovato l'estensione al 2017.

Nel dettaglio, si trattava di un'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata, sostitutiva dell'indennità una tantum per i lavoratori a progetto disciplinata dalla Legge 92/2012. Il trattamento era, appunto, rivolto in via sperimentale ai collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto) privi di partita Iva iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Inps che avessero perduto involontariamente la propria occupazione e che fossero in grado di soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti: i) essere in stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione; ii)

possedere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro all'evento in questione.

Contributo di solidarietà sui redditi elevati

Al 31.12.2016 è scaduto il contributo di solidarietà del 3% che era dovuto sui redditi superiori ai 300.000 euro, pertanto, salvo ripensamenti Legislativi, dal 2017 tale contributo non sarà più dovuto.

Contributo licenziamento

Viene reso strutturale l'esonero dal pagamento del contributo di licenziamento a seguito di licenziamenti in conseguenza di cambi d'appalto e fine lavori edili.

Contributi Gestione Separata

Dal 2017 sale al 32,72% l'aliquota per i collaboratori/amministratori privi di altra previdenza (2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore), mentre resta invariata al 24% quella dovuta per i collaboratori con altra previdenza. Per i soggetti con partita iva l'aliquota viene fissata al 25%.

Ricercatori e docenti residenti all'estero e lavoratori rimpatriati

Vengono previste agevolazioni fiscali sui compensi percepiti da Docenti, Ricercatori e lavoratori che rimpatriano.

Collocamento obbligatorio

Dal 2017 anche le aziende che hanno 15 dipendenti dovranno provvedere all'assunzione di un disabile. La mancata assunzione comporta pesantissime sanzioni amministrative e può pregiudicare l'ammissione nelle gare d'appalto e/o inficiare alcune agevolazioni.

Ricordiamo che ci sono diverse modalità per poter gestire in tempi dilatati gli obblighi di legge che impone l'assunzione dei disabili il ns. Studio resta a disposizione dei clienti per ogni eventuale ulteriore approfondimento.

Pensioni e non solo

Sono state previste diverse novità in tema pensionistico ed in particolare:

l'A.P.E. Volontaria (anticipo finanziario a garanzia pensionistica), in pratica coloro che:

- Hanno almeno 63 anni di età
- Maturano il diritto alla pensione di vecchiaia al massimo entro 3 anni e 7 mesi
- Hanno almeno 20 anni di contributi

- Hanno maturato un importo di pensione pari ad almeno 1,4 volte il trattamento minimo (circa 703 euro)

Dall' 1/5/2017 al 31/12/2018 possono ottenere un prestito (esente da imposte) in modo da poter uscire dal mondo del lavoro prima della decorrenza della loro pensione.

Questo prestito dovrà però essere restituito in 20 anni nel momento in cui si percepirà la pensione.

E' molto difficile ad oggi dare consigli e valutare se ci sarà una vera convenienza nel richiedere l'APE anche perché, oltre ad essere in attesa di ulteriori disposizioni applicative, dipenderà da molti fattori (importo del prestito, importo della pensione al netto della restituzione, aspetti del tutto soggettivi, ecc.)

All'A.P.E. Volontaria si aggiungono altri due tipologie: l'A.P.E. Sociale e l'A.P.E. Aziendale, in merito alle quali si può già oggi affermarne che saranno decisamente più interessanti e convenienti rispetto alla prima tipologia.

L'A.P.E. Sociale è riservata a particolari categorie di lavoratori quali: disoccupati senza più sussidio, lavoratori che assistono parenti disabili di primo grado conviventi, lavoratori impiegati da tempo in lavori usuranti; per tali categorie l'A.P.E. Sociale viene invece pagata dallo Stato (quindi non sarà da restituire).

L'A.P.E. Aziendale invece prevede che il datore di lavoro (oppure gli enti bilaterali e/o i fondi interprofessionali) possa versare a favore del dipendente che intende richiedere l'A.P.E. un contributo volontario (pari come minimo alla contribuzione volontaria dovuta per tutto il periodo di anticipo APE). In tal modo il montante pensionistico del lavoratore verrebbe incrementato dando diritto al lavoratore ad una pensione maggiore, annullando in tal modo, in tutto o in buona parte, la trattenuta della restituzione ventennale del prestito.

Anche se potrebbe essere prematuro esprimere opinioni, riteniamo però evidente come l'A.P.E. Aziendale possa già essere considerata un'ottima soluzione nella gestione degli esodi aziendali, pertanto restiamo a disposizione dei clienti per ogni eventuale ulteriore approfondimento (a ns. avviso sarà sicuramente meglio dell'isopensione prevista dalla Legge Fornero ed al part time agevolato previsto dalla Legge di Stabilità 2016).

Tramite l'istituto del cumulo, è prevista la possibilità di ottenere un'unica pensione (vecchiaia e/o anticipata), cumulando gratuitamente tutta la contribuzione versata in ogni gestione (Inps, Inpdap, Gestione Separata, Casse Professionali, ecc.); con tale nuovo istituto, a differenza dalla totalizzazione, si conserva il metodo di calcolo, in genere più favorevole, proprio di ciascuna gestione (quindi non più solo contributivo).

Somministrati

I datori di lavoro che hanno utilizzato nell'anno 2016 lavoratori in somministrazione a tempo determinato sono tenuti a darne comunicazione **entro e non oltre il 31 gennaio 2017**.

La comunicazione, che dovrà essere inviata alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dovrà contenere i seguenti dati:

- il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
- la durata dei contratti di somministrazione;
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Si ricorda che in caso di violazione dei suddetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo da 250 a 1.250 euro.

Trasferte e trasfertisti

L'art.7-quinquies del D.L. 193/2016 ha introdotto un'interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito dei lavoratori dipendenti che svolgono la loro attività fuori dalla sede aziendale.

In particolare la norma ha stabilito che per definire quando il lavoro può considerarsi svolto da "trasfertista" (coloro che svolgono un'attività sempre in luoghi diversi), devono "contemporaneamente" essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) La mancata indicazione nella lettera d'assunzione della sede di lavoro
- b) Lo svolgimento di un'attività che richiede la continua mobilità del dipendente
- c) La corresponsione al dipendente di un'indennità o maggiorazione della retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Nel ricordare il diverso regime fiscale a cui sono assoggettate le indennità erogate, a seconda se il dipendente si debba o meno considerare "trasfertista", riteniamo necessario che ogni azienda valuti attentamente la situazione dei propri dipendenti.

Distacco internazionale

Con il D.Lgs. 136 del 13.07.2016 è stata data attuazione alla Direttiva 2014/67/UE in materia di distacco di lavoratori in Italia.

Vengono quindi previsti vincoli più severi per l'impiego di lavoratori distaccati in Italia da aziende di altri paesi dell'Unione Europea, al fine di contrastare gli abusi che si verificano specialmente da parte di aziende dell'Est europeo a cui si applicano regole e trattamenti retributivi e previdenziali più favorevoli.

Le novità interessano anche i distacchi da parte di aziende dello stesso gruppo e valgono anche per le agenzie di somministrazione e per il trasporto su strada.

Al personale distaccato devono essere riconosciute, per tutto il periodo di distacco, le stesse condizioni di lavoro e di occupazione applicate nel nostro Paese, quindi i lavoratori hanno diritto per esempio alla stessa retribuzione minima, agli stessi giorni di ferie, ecc. previsti dalla normativa italiana.

Per accertare se un distacco sia "autentico" devono essere verificati, dagli organi di vigilanza, una serie di elementi sia in relazione all'impresa distaccante per valutare se la stessa eserciti effettivamente un'attività diversa dalla mera somministrazione di mano d'opera (luogo dove si trova la sede legale, luogo dove esercita l'attività, luogo in cui i lavoratori sono assunti, nr. dei contratti eseguiti, fatturato, ecc.), sia in relazione ai dipendenti distaccati (contenuto natura e modalità di svolgimento dell'attività, retribuzione, se il lavoratore esercita abitualmente l'attività nello stato da cui è distaccato, temporaneità del distacco, ecc.)

Qualora il distacco non sia conforme a quanto sopra si considera "non autentico" ed il lavoratore viene considerato un dipendente dell'impresa Italiana che lo ha utilizzato, inoltre distaccante e distaccataria sono puniti con una sanzione di 50 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore, con un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 50.000 euro (in caso di impiego di minori viene applicata la pena dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda di 50 euro al giorno).

A carico dell'impresa distaccante, vengono altresì previsti (nei modi che saranno definiti con apposito decreto ministeriale) i seguenti obblighi:

- comunicare alcuni dati al Ministero del Lavoro entro la mezzanotte del giorno antecedente l'inizio del distacco, pena l'applicazione di una sanzione da 150 a 500 euro
- designare un referente domiciliato in Italia incaricato di ricevere atti e documenti ed un referente munito di tutti i poteri di rappresentanza necessari per tenere i rapporti con le parti sociali, pena l'applicazione di sanzioni da 500 a 6.000 euro

Invitiamo pertanto tutte le aziende interessate, a prestare la massima attenzione ed adeguarsi al rispetto delle suddette disposizioni al fine di evitare le citate pesanti conseguenze che potrebbero derivare.

Inoltre, trattandosi di una disposizione Comunitaria, invitiamo anche le aziende che dovessero distaccare all'estero un proprio dipendente ad informarsi se nel paese di destinazione esiste (come dovrebbe) un'analogha disposizione.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.